

Prot. n° 5820/p/ep

Roma, 27 giugno 2013

A tutte le Casse Edili

e, p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

**Loro sedi**

**Comunicazione n ° 521**

**Oggetto: art. 31 Decreto Legge 69/2013**

Si comunica che il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 contiene, all'art. 31 "semplificazioni in materia di Durc", alcune disposizioni riguardanti il rilascio del documento di regolarità contributiva.

Si segnala, innanzitutto, la conferma dell'obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, dell'acquisizione d'ufficio del Durc, in particolare ai fini del pagamento dei lavori all'impresa affidataria e a quelle subappaltatrici.

E' confermato, inoltre, l'intervento sostitutivo delle stazioni appaltanti e degli altri enti aggiudicatori, con il pagamento diretto nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi e della Cassa Edile nei casi di Durc, richiesti per stati di avanzamento lavori, che segnalino un'inadempienza contributiva.

Nel ribadire che il Durc deve essere acquisito d'ufficio in tutte le fasi riguardanti lo svolgimento dell'appalto (verifica autodichiarazione, aggiudicazione, stipula contratto, SAL e liquidazione finale), il decreto ne stabilisce la validità di 180 giorni dalla data di emissione e ne consente l'utilizzo, nello stesso periodo, anche per finalità diverse.

La norma precisa, infatti, che il Durc richiesto per verifica dell'autodichiarazione per la partecipazione alla gara d'appalto può essere utilizzato, se in corso di validità, anche per le fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto mentre il Durc richiesto per SAL è valido anche per certificati di collaudo, regolare esecuzione

o conformità ma non è utilizzabile per il pagamento del saldo finale, per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo Durc.

La maggiore innovazione introdotta riguarda l'obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire il Durc, dopo la stipula del contratto, ogni 180 giorni e di utilizzarlo per il pagamento dei SAL che ricadono all'interno del periodo di validità di ciascun documento.

Appare evidente come tale norma comporti un cambiamento rilevante nella procedura seguita dal sistema delle Casse Edili che, ad oggi, effettua la verifica della regolarità contributiva dell'impresa in relazione al periodo di esecuzione dei lavori oggetto di ogni specifico SAL.

Nel fare riserva di fornire ulteriori riflessioni ed indicazioni operative su quest'ultimo punto successivamente all'esame in corso da parte delle Associazioni nazionali, si sottolinea, infine, che il decreto prevede, come modalità di invito alla regolarizzazione, l'invio di una PEC all'impresa o al suo consulente con l'indicazione analitica delle cause di irregolarità.

Nel rimanere a disposizione, si allega alla presente il testo della normativa in esame.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente  
Emilio Correale



Il Presidente  
Giorgio Forlani



Allegato: uno

## DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

Vigente al: 25-6-2013

### TITOLO II SEMPLIFICAZIONI CAPO I MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

#### Art. 31

(Semplificazioni in materia di DURC)

1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;

b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il

documento unico di regolarita' contributiva (DURC) in corso di validita':

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita' di centottanta giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validita', acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalita' di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale e' in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) in corso di validita' relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento gia' rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonche' degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarita'.